



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GM 101 DEL 10/06/2019
IN VIGORE DAL 10/6/2019 (data di approvazione delibera G.C. che ne sancisce la
piena esecutività)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ'	pag. 2
Art. 2 – SERVIZI INTERESSATI ALLA REPERIBILITÀ' E TIPO D'INTERVENTO RICHIESTO	pag. 2
ART. 3 – RUOLO DEL DIRIGENTE COMPETENTE	pag. 2
ART. 4 – DIPENDENTI COINVOLTI	pag. 3
ART. 5 – TURNAZIONI	pag. 4
ART. 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ'	pag. 4
ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 4
ART. 8 – RIPOSO COMPENSATIVO	pag. 5
ART. 9 – NORMA TRANSITORIA E FINALE	pag. 5
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 5

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1.1 - Il presente regolamento disciplina l'istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività volte a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione dei servizi anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

1.2 - Per pronta reperibilità s'intende l'obbligo del singolo lavoratore o di un gruppo di lavoratori a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e prendere servizio raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 45 minuti dalla chiamata.

1.3 - L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni contrattuali di cui all'art. 23 del CCNL 14/9/2000, integrato dall'art. 11 del CCNL 5/10/2001.

Art. 2 – SERVIZI INTERESSATI ALLA REPERIBILITA' E TIPO D'INTERVENTO RICHIESTO

2.1 - Nel Comune di Vecchiano sono individuati i sotto elencati servizi per i quali si ritiene necessario prevedere l'istituto di pronta reperibilità:

a) Servizi Demografici e Stato civile:

- limitatamente alle mattine dei giorni festivi per ricevere le eventuali denunce di morte ed autorizzare i trasporti funebri (orario 8-12);

b) Servizio Polizia Municipale:

- interventi in caso di calamità naturali;
- fine settimana durante la stagione estiva (dal 15 Maggio al 15 Settembre) per sostituzione di proprio personale che non può prendere servizio per legittimo impedimento e per rinforzo a coloro che sono già in servizio per svolgere le attività indicate quale *servizio essenziale* per la Polizia Municipale dall'A.C.N. per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali in data 19/09/2002 (ovvero per :
a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento).

c) CED

- per garantire la copertura del servizio in caso di assenza o di eventi particolari;

d) Servizio ufficio tecnico:

- **Protezione Civile:** da attivare solo in previsione di eventi eccezionali di tipo calamitoso, opportunamente segnalati dagli enti competenti, con lo scopo garantire un tempestivo intervento e, qualora la rilevanza del caso lo richieda, per effettuare un coordinamento con le forze dell'ordine e con altri soggetti esterni chiamati ad intervenire (associazioni di volontariato, VV.FF., altre amministrazioni, ecc.);
- **Stagione Balneare:** da attivare nei fine settimana (nella giornata del Sabato e/o della Domenica) durante la stagione estiva (dal 15 Maggio al 15 Settembre) per eventuali necessità.

ART. 3 – RUOLO DEL DIRIGENTE COMPETENTE

3.1 - Il dirigente ed il responsabile del servizio per il quale è istituita la pronta reperibilità devono, attraverso propri atti gestionali:

- individuare i periodi dell'anno (se intero anno o predeterminati periodi temporali o, addirittura, anche una sola giornata della settimana) e le fasce orarie in cui ritiene necessario attivare il servizio sulla base di una propria ed autonoma valutazione delle esigenze e necessità da soddisfare;
- individuare, in base alle competenze necessarie, il personale da inserire nei turni scegliendo tra i dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire nel caso specifico;
- individuare gli strumenti (telefoni cellulari, macchine, ecc) che devono essere forniti alla squadra (o singolo lavoratore) per espletare l'intervento;
- predisporre i turni di reperibilità con cadenza mensile provvedendo anche a programmare eventuali sostituzioni del personale;
- impartire le disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, possibilmente anche predisponendo un apposito manuale esplicativo delle modalità d'intervento;
- predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente per fronteggiare l'esigenza;
- trasmettere mensilmente all'ufficio personale un prospetto riepilogativo, secondo un modello informatico predisposto dallo stesso ufficio, nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, con indicazione della durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti; la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata (ai fini della liquidazione delle rispettive competenze); i periodi di riposo compensativo fruiti nel corso del mese (precisando quali delle due diverse tipologie previste nel CCNL);

ART. 4 – DIPENDENTI COINVOLTI

4.1- Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, alla volontaria adesione di personale dipendente. In caso contrario i turni che resteranno scoperti saranno completati inserendo anche lavoratori non volontari individuati dal dirigente (o responsabile) tra quelli assegnati al servizio interessato. I lavoratori, ove necessario, possono essere individuati anche tra i dipendenti di altre aree (non interessate alla reperibilità) purchè in possesso della categoria e profilo professionale richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità. In questo caso dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del lavoratore ed il consenso del dirigente del servizio in cui il lavoratore è inserito.

4.2 – Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che:

- non possono garantire di raggiungere la sede di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata;
- siano esonerati da norme di legge.

Inoltre:

- il dipendente non dovrà essere posto in reperibilità nei giorni in cui usufruisce di congedo ordinario, straordinario, di recupero o dei benefici previsti dalla L. 104/1992 e dalla L. 53/2000

- per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità il dirigente dovrà valutare attentamente la particolare posizione soggettiva di quei lavoratori che rientrano in categorie soggette a particolari tutele da parte della normativa (ad es.: lavoratrici madri e lavoratori padri con riferimento all'età dei figli, lavoratori che hanno a carico

un disabile, lavoratori con rapporto di tempo parziale, ecc)

- i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

ART. 5 – TURNAZIONI

5.1. - La determinazione dei turni di reperibilità dovrà tener conto della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati e della necessità di garantire a ciascuno una giusta alternanza con riferimento al diritto di fruire delle giornate di festività (domenica o altre festività infra settimanali)

5.2 - Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 6 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata. I turni sono costituiti da intervalli temporali di minimo 4 ore e massimo 24 ore continuative

5.3 - Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario di lavoro dei servizi interessati.

5.4 - Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica (ad es. cambio di turno consensuale tra due dipendenti) può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del dirigente competente. Sarà lo stesso dirigente a provvedere direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, non può effettuare il servizio per sopravvenuta malattia o infortunio o altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati e prontamente comunicati.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

6.1 - I lavoratori addetti a servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della reperibilità non possono, salvo per le motivazioni sopra indicate, rifiutare di partecipare a tale servizio ed essere inseriti negli appositi turni.

6.2 - Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo tutti i recapiti telefonici del caso.

6.3 - Una volta ricevuta la telefonata del dirigente competente o del responsabile del servizio, entro 45 minuti, deve raggiungere il luogo di lavoro o altro luogo indicato per svolgere l'attività che ha richiesto la necessità di attivare il servizio di reperibilità.

6.4 - Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al dirigente di riferimento redigendo apposito verbale.

6.5 - Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso dipendente, in tale ipotesi o in caso di rifiuto o tardivo intervento, può anche essere soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare (art. 3 CCNL 11/4/2008)

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

7.1 - Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 CCNL 21/5/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

L'importo dell'indennità è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno

festivo o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata in servizio l'indennità di reperibilità non compete per le ore di servizio prestate per le quali sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo punto 3.

7.2 L'indennità di reperibilità non compete al titolare di una posizione organizzativa.

7.3 In caso di chiamata in servizio la prestazione sarà remunerata nei modi seguenti:

- qualora la prestazione sia effettuata in giorno feriale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario secondo le modalità e compensi vigenti oppure, a scelta del dipendente, con la forma di recupero delle stesse ore da comunicare prontamente al responsabile;

- qualora la prestazione sia effettuata nella giornata di Domenica o nel giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente avrà diritto ad un compenso pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria;

- qualora la prestazione sia effettuata in un giorno festivo infrasettimanale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario festivo oppure, a scelta del dipendente, lo stesso potrà usufruire del riposo compensativo ai sensi del successivo articolo 8 punto 2.

7.4 Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di pronta reperibilità.

ART. 8 - RIPOSO COMPENSATIVO

8.1 Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade di domenica o nella giornata di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo così articolato:

- per lo stesso numero di ore in cui **è rimasto reperibile** e la fruizione di questo riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce (conseguentemente il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana).

- per lo stesso numero di ore in cui **è stato chiamato in servizio** e la fruizione di tale riposo comporta riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

8.2 Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade in un giorno festivo infrasettimanale, **solo se il lavoratore è stato chiamato in servizio** può, rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestate (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo), usufruire del riposo compensativo pari al numero delle ore di servizio reso **con** riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

ART. 9 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale che ne sancisce la piena esecutività.